|  |  |
| --- | --- |
| logo gazzetta ufficiale |  |

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito

scolastico, della formazione superiore e socio

sanitario-assistenziale. (21G00134)

(GU n.217 del 10-9-2021)

 Vigente al: 11-9-2021

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

 Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

 Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la

prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, in vista

dell'imminente inizio delle attivita' didattiche dell'anno scolastico

e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle

modalita' di accesso alle strutture scolastiche, educative e

formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta

formazione artistica musicale e coreutica, nonche' delle altre

istituzioni di alta formazione collegate alle universita', estendendo

in tali ambiti l'obbligo di certificazione verde, al fine di

garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del

virus SARS-CoV-2;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il

quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del

predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti all'obbligo

vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 9 settembre 2021;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della

salute;

 Emana

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo

9-ter sono inseriti i seguenti:

 «Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per

l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Le

disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al

personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali

per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali

che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica

Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le

verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai

dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al

primo periodo.

 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede

alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative

di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve

possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di

cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo

non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai

frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di

coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti

Tecnici Superiori (ITS).

 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero

della salute.

 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni

scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di

servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di

cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve

essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche

delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del

Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'

di verifica.

 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e'

sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

 Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per

l'accesso nelle strutture della formazione superiore). - 1. Fermo

restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di

tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture

appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione

artistica musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di

alta formazione collegate alle universita', deve possedere ed e'

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo

9, comma 2.

 2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero

della salute.

 3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti

a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma

1, secondo modalita' a campione individuate dalle medesime

Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da

ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle

prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al

primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di

lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono

effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e'

sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

74.».

 2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1

dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di

cui al comma 1 del presente articolo, e' sanzionata ai sensi

dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.

35.

 3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui

al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

 Art. 2

 Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture

 residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4

e' inserito il seguente:

 «Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori

impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e

socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale

previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresi' a tutti i

soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria

attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del

Ministero della salute.

 3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i

datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle

predette strutture attivita' lavorativa sulla base di contratti

esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo

restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo periodo i

responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento

dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le

modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e

delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali.

 4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di

interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle strutture

di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della

prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione

ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene

efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in

mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 4, comma 10.

 5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in

violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' sanzionato ai

sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma

2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa sanzione

si applica alla violazione delle disposizioni di cui al comma 3,

primo periodo.».

 Art. 3

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 10 settembre 2021

 MATTARELLA

 Draghi, Presidente del Consiglio

 dei ministri

 Bianchi, Ministro dell'istruzione

 Messa, Ministro dell'universita' e

 della ricerca

 Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |